

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002454/2015 - 13-02-2015
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Mara Bizzotto (NI)

Oggetto: Indicazione obbligatoria di origine per le carni nei prodotti alimentari trasformati

Le più recenti analisi d'impatto basate su diversi studi indipendenti evidenziano che i consumatori europei vogliono essere informati circa l'origine della carne anche quando questa è usata solo come ingrediente di un piatto composito, come ad esempio gli hamburger o le lasagne surgelate.

Può la Commissione far sapere:

- come intende assicurare il diritto dei consumatori di conoscere origine e tipo di alimenti consumati;
- come valuta la possibilità di introdurre e finanziare strumenti informatizzati e/o piattaforme online come il progetto "salumi trasparenti" dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi;
- quali altre soluzioni sta vagliando?

IT
E-002454/2015
Risposta di Vytenis Andriukaitis
a nome della Commissione
(10.4.2015)

L'indicazione di origine delle carni sull'etichettatura dei prodotti alimentari che le contengono è un argomento che presenta molteplici sfaccettature e che può avere effetti di ampia portata. Come emerge dalla relazione della Commissione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente¹, il 90% dei consumatori è interessato all'etichettatura d'origine delle carni utilizzate come ingrediente, ma i consumatori sono poco disponibili a pagare il costo di tali informazioni.

La Commissione prende nota della richiesta del Parlamento europeo di un'etichettatura d'origine obbligatoria delle carni trasformate e sta riflettendo sul modo in cui procedere.

Lo studio esterno sul quale si fonda la relazione della Commissione ha anche analizzato il ruolo delle nuove tecnologie (in particolare gli strumenti di identificazione a radiofrequenza (RFID) e l'analisi isotopica) per ridurre i costi nel caso in cui l'etichettatura di origine della carne utilizzata come ingrediente diventasse obbligatoria². Secondo i rappresentanti del settore, gli strumenti RFID sono stati testati da diverse imprese di trasformazione delle carni su una gamma di prodotti a base di carne e non si sono dimostrati efficaci in termini di costi. Le autorità nazionali competenti non sono convinte che l'analisi isotopica possa costituire una soluzione efficace sul piano dei costi al fine di un'applicazione più ampia dei controlli di verifica dell'origine, in quanto i costi di tale sperimentazione sono elevati e i metodi di prova disponibili non sono ancora stati ampiamente sperimentati³.

È dovere della Commissione assicurare un processo decisionale basato su elementi concreti in merito alla questione dell'etichettatura d'origine obbligatoria. Qualsiasi decisione futura della Commissione su come procedere dovrà inoltre tener conto del principio di proporzionalità e, in tale contesto, dell'efficacia in termini di costi delle nuove tecnologie nonché dell'obiettivo di semplificazione della legislazione dell'Unione.

¹ COM(2013)755, del 17.12.2013, corredata di un documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dell'etichettatura d'origine delle carni utilizzate come ingrediente, sulla fattibilità di possibili scenari relativi a tale etichettatura e sui relativi impatti, SWD(2013)437, del 17.12.2013.

² Studio sull'applicazione delle regole in materia di etichettatura d'origine facoltativa degli alimenti e sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza delle carni utilizzate come ingrediente, condotto dal Food Chain Evaluation Consortium (FCEC, Consorzio di valutazione della catena alimentare), (2013), disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm.

³ Idem pag. 116.